

**Pubblicato il 18/01/2019**

**N. 00018/2019 REG. PROV. CAU.**

**N. 00885/2018 REG. RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2018, proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via (omissis);

**contro**

I.C.S. (omissis) non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Palermo, via (omissis);

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 530/2018, resa tra le parti, concernente valutazione II Trimestre 2017/2018 - giudizio di idoneità P.E.I.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati (omissis) su delega di (omissis) e l'avv. dello Stato (omissis);

Considerato che, a seguito dei risultati dell'incombente istruttorio disposto da questo Consiglio, ad una prima valutazione l'appello cautelare sembra assistito dal prescritto fumus e che sembra sussistere il pericolo di un danno grave ed irreparabile che verrebbe all'appellante dalla persistente efficacia degli atti impugnati.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, Accoglie l'appello (Ricorso numero: 885/2018) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le pone a carico del Ministero nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno **16 gennaio 2019** con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone,

Consigliere, Estensore

Maria Immordino,

Consigliere

**L'ESTENSORE**

Giuseppe Barone

**IL PRESIDENTE**

Rosanna De Nictolis

**IL SEGRETARIO**